



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 148 DEL 04/09/2020)

OGGETTO: RICORSO AL TAR SARDEGNA DA PARTE DEI SIGG. S.P. E S.S. C/ COMUNE DI ORISTANO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO EMESSO COMUNE DI ORISTANO, PROT. N° 11190 DEL 2.04.2013 E DI TUTTI GLI ATTI ANNESSI -AUTORIZZAZIONE A NON RESISTERE IN GIUDIZIO .

L'anno **2020** il giorno **04** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **09:30** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Assente
SORU DORA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



COMUNE DI ORISTANO



La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco.

Premesso che:

- 1 I Sigg. ricorrenti S.P. e S.S. acquistarono nel 2010 in Loc. Sa Rodia un fabbricato in corso di costruzione con annessa circostante area agricola di pertinenza, non censito in catasto fabbricati;
- 2 In capo all'immobile vigeva già una concessione edilizia per finire l'immobile entro il 2009, di cui il precedente proprietario chiese una proroga che il comune concesse per altri 7 mesi;
- 3 Dopo l'acquisto i nuovi proprietari (i ricorrenti) in sede di voltura della concessione chiesero una variante per la diversa ubicazione del locale da destinare ad uso agricolo;
- 4 In data 18.06.2010 il responsabile del procedimento SUAP del Comune riscontrò positivamente tale istanza a condizione che i lavori relativi al fabbricato residenziale fossero ultimati entro il 23.07.2010 e i lavori relativi al fabbricato agricolo entro il 16.12.2010.
- 5 I lavori vennero bloccati dai proprietari per mancanza di risorse economiche e il 27.02.2013 i sigg. dovettero ripresentare nuova richiesta SUAP per il rifacimento della copertura del fabbricato non concluso crollata a causa di un forte temporale.
- 6 La suddetta richiesta fu dichiarata irricevibile dal Dirigente dell'allora Area Tecnica, in quanto dalla documentazione agli atti si evince che i lavori per i quali si chiedeva il completamento dei fabbricati sono stati realizzati in forza della concessione edilizia del 24.11.2006, in piena vigenza del PPR approvato il 5.09.2006, dunque ricadenti in ambito vincolato ai sensi dell'art. 17 del PPR, in quanto all'interno della fascia costiera, pertanto tutti i fabbricati realizzati dopo l'8.09.2006 sono da ritenersi abusivi e pertanto esclusi dalla procedura SUAP.

Visto il ricorso notificato in data 6.06.2013 con prot. n° 19149, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale presentato dall'avvocato Maria Giovanna Pisanu del foro di Cagliari nell'interesse dei sigg. S.P. e S.S., che hanno impugnato il provvedimento emesso dal Dirigente del Servizio Suap del Comune di Oristano, prot. n° 11190 del 2.04.2013 rappresentante comunicazione di irricevibilità della pratica, e di tutti gli atti annessi e richiamati nel suddetto provvedimento, compreso quello del Direttore del servizio tutela paesaggistica delle provincie di Oristano e Medio Campidano e lo stesso PPR/2006 quale piano paesaggistico della Sardegna emesso dalla Regione.



COMUNE DI ORISTANO

Considerato che la dichiarazione di irricevibilità è necessariamente conseguita al provvedimento prot. n. 16027/XIV.12.2 del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano della R.A.S., con cui la Regione ha rilevato l'esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione paesaggistica.

Visto che anche il suddetto provvedimento è stato impugnato così come pure il PPR della Regione Sardegna pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.09.2006.

Vista la nota del Tar prot. 22271 del 21.04.2020 con la quale si comunica la fissazione per la prima volta dell'udienza per il 18.11.2020.

Considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare la deliberazione in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi.

Vista la nota trasmessa in data 27/08/2020 dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio sull'opportunità di resistere in giudizio, con il quale esprime parere negativo alla costituzione in quanto non sussistono i presupposti.

Vista la nota dell'Avv. Caccavale, dell'Avvocatura interna, in data 27/08/2020 con la quale esprime parere non favorevole alla costituzione in giudizio concordando con il Dirigente Settore sviluppo.

Inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza alla autorizzazione alla non costituzione del Comune di Oristano nel giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale presentato dall'avvocato Maria Giovanna Pisanu nell'interesse dei sigg. S.P. e S.S., che hanno impugnato il provvedimento emesso dal Dirigente del Servizio Suap del Comune di Oristano, prot. n° 11190 del 2.04.2013 e tutti gli atti annessi.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, allegata alla proposta di deliberazione.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente ad interim del Settore Programmazione e Gestione delle risorse, Dott. Luigi Mele ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime palese.

Delibera

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate.



COMUNE DI ORISTANO

- 1 Di autorizzare la non costituzione del Comune di Oristano nel procedimento presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dall'avvocato Maria Giovanna Pisanu del foro di Cagliari nell'interesse dei sigg. S.P. e S.S., che hanno impugnato il provvedimento emesso dal Dirigente del Servizio Suap del Comune di Oristano, prot. n° 11190 del 2.04.2013 e tutti gli atti annessi, in quanto l'interesse maggiore alla costituzione in giudizio è posto in capo alla Regione perché il provvedimento emesso dal Comune è meramente conseguente al provvedimento negativo, anch'esso impugnato, della Regione, alla quale, pure, il ricorso è stato notificato.

Luigi Mele/ Simona Piras



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI